

STATUTO COMUNALE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Autonomia

1. Il Comune di Tavazzano con Villavesco è Ente autonomo secondo le norme fissate dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.

2. E' titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia .

3. Il Comune di Tavazzano con Villavesco rappresenta la propria comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo realizzando, in forma di autogoverno, i poteri e gli istituti previsti dal presente statuto.

4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439, obbligandosi ad operare per favorire ed accelerare il processo di integrazione europea.

5. Consapevole del formarsi di una nuova società multietnica, auspica il raggiungimento di una effettiva solidarietà fra i popoli e a tal fine si impegna, ricercando la collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, a combattere l'emarginazione delle persone diseredate, favorendone l'assorbimento nel tessuto sociale attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché ad avviare e portare a compimento tutte le iniziative consentite dalla legislazione presente e futura.

6. Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la legge e lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.

3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà, e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:

- a) affermare i diritti inviolabili dell'uomo e dei popoli;
- b) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;

- c) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
- d) favorire la costituzione della famiglia e tutelare la sua funzione sociale, riconoscendo ad essa un ruolo basilare nella società civile;
- e) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
- f) assumere iniziative a tutela della salute pubblica, idonee ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;
- g) favorire con ogni mezzo il diritto allo studio ed alla cultura;
- h) favorire lo sviluppo di tutte le forme di cultura, comprese le espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Allo scopo si avvale anche dell'attività di istituzioni, gruppi e persone operanti sul proprio territorio;
- i) favorire la valorizzazione e lo sviluppo dello sport a tutti i livelli, anche attraverso la formazione sportiva, garantendo mediante il coinvolgimento di Enti ed Organi preposti dalle leggi e dai Regolamenti vigenti la tutela sanitaria dei praticanti;
- j) riconoscere e salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio di Tavazzano con Villavesco che unitamente al patrimonio monumentale, artistico e storico rappresentano beni essenziali della comunità la cui tutela è obiettivo generale della propria azione politico - amministrativa;
- k) promuovere progetti articolati di intervento nell'ambito giovanile e della terza età.

5. Il Comune di Tavazzano con Villavesco, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, ispira la sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità, trasparenza e sussidiarietà, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonché gli strumenti a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

6. Il Comune di Tavazzano con Villavesco, persegue altresì come propria finalità l'armonico sviluppo delle comunità operanti nell'area in cui è territorialmente ricompreso.

Articolo 3 - Programmazione ed informazione

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità:
 - a) adotta il metodo della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministratori, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;

- b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, nel rispetto della propria sfera di autonomia;
- c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto di una effettiva partecipazione della comunità locale, utilizzando i mezzi di comunicazione idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione e complementarità nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Articolo 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17. 10. 1995, trascritto nel registro dell'Ufficio araldico l'1. 12. 1995, reg. anno 1995, pag. n. 102;

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone Comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17. 10. 1995, trascritto nel registro dell'Ufficio araldico l'1. 12. 1995, reg. anno 1995, pag. n. 102.

3. L'uso del Gonfalone e delle bandiere nelle pubbliche cerimonie e la loro esposizione in occasione delle festività nazionali e locali è disciplinato da apposito regolamento comunale. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5 - Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio, attribuito al Comune con il piano topografico, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell'Articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il territorio si articola nel centro ed in agglomerati tradizionalmente riconosciuti come frazioni quali:

- a) Muzza
- b) Modignano
- c) Pezzolo

Sono presenti altri agglomerati con identità propria quali:

- a) Cascina Garibolda
- b) Cascina Belfuggito
- c) Cascina Antegnatica
- d) Cascina Bagnolo
- e) Cascina Ca' del Ferro
- f) Cascina Bolenzano

- g) Cascina Ca' Cesario
- h) Cascina Ca' de Zecchi
- i) Cascina Canovette
- j) Cascina Ense
- k) Cascina Tavazzano Vecchio
- l) Cà Angelo
- m) Cascina Vho
- n) Cascina Zelasche
- o) Cascina Zelaschine

Articolo 6 - Sede comunale

1. Il Palazzo Comunale, simbolo della comunità cittadina, è sede degli organi elettivi e degli uffici.

2. Il Consiglio Comunale tiene le sue sedute nella sala consiliare del Palazzo Comunale e, solo su iniziativa del Sindaco, sentiti i Capigruppo, può riunirsi in luogo diverso.

Articolo 7 - Albo Pretorio

1. Nel Palazzo Civico sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4. Il Messo Comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI

Articolo 8 - Generalità

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle funzioni stabilite dallo Statuto.

3. Le modalità di funzionamento degli organi, per quanto non previsto dallo Statuto, sono demandate alla legge ed al Regolamento.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 9 - Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Articolo 10 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili opportunamente motivati.

3. Spetta al Consiglio valutare l'esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

Articolo 11 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal sindaco neo eletto, che la presiede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e deliberare le eventuali ineleggibilità o incompatibilità provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione avviene, previa convalida, subito dopo la declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità anche se tale argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno.

3. Dopo gli adempimenti di cui al comma precedente la seduta prosegue secondo il seguente ordine del giorno: 1) giuramento del Sindaco; 2) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della giunta comunale.

4. Eventuali ulteriori argomenti da trattare potranno essere inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta se compatibili con la normativa vigente.

5. Nel caso che dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, il consiglio comunale procede immediatamente alla surrogazione onde poter effettuare la convalida nella sua completezza strutturale e rappresentativa.

Articolo 12 - Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente della adunanze del consiglio Comunale è il Sindaco.

2. In caso di assenza od impedimento la presidenza è assunta dal Vice sindaco, se consigliere comunale, e, ove anche questi sia assente od impedito, dal consigliere anziano o dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo.

3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri comunali. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

4. Chi presiede le adunanze del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; proclama l'esito della votazione, ha il dovere di mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il regolare svolgimento delle discussioni. Al Presidente spettano altresì i compiti ad esso riconosciuti dal regolamento sul funzionamento del consiglio.

Articolo 13 - Riunioni.

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste

dall'Articolo 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

4. Le proposte di deliberazione, devono essere depositate nella Segreteria Comunale per la consultazione da parte dei Consiglieri nei termini e nei modi previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.

Articolo 14 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle loro funzioni essi hanno pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

2. Ciascun consigliere risponde personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal consiglio. Ha diritto che nel verbale di ciascuna seduta si faccia risultare il suo voto ed i motivi del medesimo.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Responsabile del Servizio competente per materia, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di privacy, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei soli casi specificatamente indicati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale diritto può estrinsecarsi attraverso la formulazione di nuove proposte o emendamenti.

6. Il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all'Articolo 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, inserisce nel primo Consiglio Comunale utile le proposte di deliberazione di ciascun Consigliere.

7. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno. Apposito Regolamento disciplina l'esercizio di tale diritto e gli atti obbligatori che da esso scaturiscono.

8. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposte e petizione nei confronti del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

9. L'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla Legge. Ciascun Consigliere Comunale può chiedere la trasformazione del proprio gettone di presenza in un'indennità di funzione, sempre che tale

regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.

10. Il Comune può assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

11. Qualora, con sentenza passata in giudicato, non risultino accertate responsabilità personali, il Comune, a richiesta dell'interessato, può rimborsare al Consigliere Comunale le spese sostenute per l'assistenza legale per procedimenti relativi a fatti ed atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, quando non è altrimenti disposto dal giudice.

12. Ai sensi dell'Articolo 5 della legge 154/81 i consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 15 - Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri cessano dalla carica per una delle seguenti cause:

- a) decadenza;
- b) dimissioni;
- c) cessazione del mandato;
- d) decesso.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nei modi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- assenza non giustificata per tre sedute consecutive;
- sopraggiunta incompatibilità o ineleggibilità;
- impedimento o incapacità.

3. I Consiglieri potranno giustificare la propria assenza comunicandola per iscritto o verbalmente al Sindaco prima dell'inizio della seduta, fatti salvi i casi di forza maggiore.

4. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto e indirizzate al Consiglio. Devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'Articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente o la decadenza in simultanea della metà più uno dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del consiglio determinando la decadenza del sindaco nonché della Giunta.

6. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Articolo 16 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per una delle cause di cessazione previste sotto le lettere a) b) d) del comma 1) dell'Articolo precedente è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La deliberazione di surroga esplica immediatamente i suoi effetti ed il Consigliere neo-eletto ha titolo a partecipare ai lavori consiliari che seguono l'attribuzione della carica.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 17 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo dell'intera comunità e cura attraverso gli atti di sua competenza, il raggiungimento delle finalità di cui al titolo I.

2. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

4. Attraverso atti fondamentali il Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti elencati nel secondo comma dell'Articolo 32 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente Articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni ed agli storni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre, a pena di decadenza.

7. Al fine di adempiere con efficacia ai compiti assegnatigli dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio Comunale è dotato di servizi, attrezzature e risorse finanziarie proprie con le modalità fissate dal Regolamento.

Articolo 18 - Le competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono fissate dalla legge e non sono delegabili ad altri organi.

2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

3. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali di apertura al pubblico nonché gli orari degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Il Consiglio nomina i componenti delle Commissioni consiliari in cui sia prevista una rappresentanza della minoranza.

Articolo 19 - Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ove lo richieda la natura del provvedimento. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Articolo 20 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

3. I Consiglieri Comunali che non aderiscono ad un gruppo esistente confluiscono nel gruppo misto.

Articolo 21 - Conferenza dei Capi Gruppo

1. La Conferenza dei Capi Gruppo è organo di coordinamento e di confronto dei gruppi consiliari;

concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capi Gruppo, le modalità del suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco.

Articolo 22 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa e comunque entro 90 giorni dall'elezione del Sindaco, istituisce Commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive.

2. Le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti nonché le materie di competenza sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La Presidenza delle Commissioni Consiliari relative a funzioni di controllo e di garanzia, se costituite, è attribuita a Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.

Articolo 23 - Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, può istituire:

- a) Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;

2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni Speciali, la pubblicità delle sedute nonché le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle Commissioni permanenti; le materie di competenza sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 24 - Esercizio della Potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, Regolamenti per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi nonché i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale.

2. I Regolamenti di norma sono votati nel loro insieme. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere la votazione del singolo Articolo.

3. I Regolamenti, sono pubblicati all'Albo Pretorio nei modi e termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 25 - Il Regolamento del Consiglio Comunale

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Permanenti e Speciali e

di inchiesta, dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capi Gruppo, l'esercizio della funzione di indirizzo politico e di controllo, l'esercizio del diritto di estrazione copie degli atti da parte dei Consiglieri, l'esercizio del diritto di presentazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, l'articolazione degli atti ad essi conseguenti sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, che detta in particolare le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 26 - Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 27 - Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sei.

2. Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più Assessori, qualora il Sindaco non dovesse provvedere alla loro sostituzione entro 60 giorni dall'evento, dovrà darne motivata giustificazione al Consiglio Comunale. Nel dibattito potrà essere presentata, ai sensi delle vigenti leggi in materia, mozione di sfiducia.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o l'Assessore anziano.

Articolo 28 - Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco

1. Il Sindaco provvede a nominare il Vice Sindaco che espleta funzioni vicarie generali.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco prima dell'insediamento del Consiglio Comunale. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio.

4. Il Vice Sindaco e gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco e degli Assessori.

6. L'anzianità degli Assessori viene individuata dal Sindaco.

Articolo 29 - Assessori

1. Gli Assessori non consiglieri comunali partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari, con facoltà di prendere la parola nelle materie di loro competenza e di presentare emendamenti sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri Comunali, di accedere alle informazioni, di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

2. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

3. Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 30 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della sua funzione.

2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano risultante dalla graduatoria stabilita dal Sindaco.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco fino a nuove elezioni anticipate.

Articolo 31 - Attribuzioni agli Assessori

1. Le attribuzioni dei singoli Assessori e le eventuali loro modificazioni di esse sono stabilite dal Sindaco.

2. Il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale delle attribuzioni conferite ai singoli Assessori e delle successive modificazioni.

3. Nell'atto di nomina devono essere indicati i nomi dei responsabili dei settori e degli uffici ai quali compete la gestione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Articolo 32 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, qualora richiesti, potranno partecipare i responsabili dei servizi.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del prescritto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica contabile, nonché di legittimità, se richiesta dal Sindaco. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso che dovrà curare la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

8. Il Consiglio Comunale potrà deliberare un regolamento che disciplini il funzionamento della Giunta Comunale

Articolo 33 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- b) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- c) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 34 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza motivata, sotto la propria responsabilità adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 35 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Esse diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

3. Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

4. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimità le proprie deliberazioni. Non possono essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

CAPO IV - IL SINDACO

Articolo 36 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco eletto presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento recitando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana,"

3. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

Articolo 37 - Linee programmatiche del mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il consiglio si esprime in ordine al documento presentato.

3. Contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e della giunta. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato

di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio.

Articolo 38 - Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o attribuire ai consiglieri comunale incarichi temporanei in singole materie ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum;
- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;
- g) attribuisce gli incarichi Dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi se apicali o in assenza del Responsabile del servizio, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in base ad esigenze effettive e verificabili;
- h) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente.

Articolo 39 - Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

Articolo 40 - Attribuzioni di Organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

CAPO V - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

Articolo 41 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 42 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, la Giunta ed il Consiglio decadono.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio stesso, con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 43 - Revoca e decadenza degli Assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta valida.

2. Oltre al rapporto fiduciario comportano la revoca degli Assessori anche:

- a) accertamento successivo di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'esercizio della carica di Assessore.
- c) la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Giunta Comunale

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Articolo 44 - Principi Strutturali ed Organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia

dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 45 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, oppure al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 46 - Regolamenti degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso i Regolamenti di Organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, il Direttore se nominato, oppure il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, oppure al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizio spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie,

come disposto da apposito Regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 47 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in dotazione organica e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore se nominato, oppure il Segretario comunale, il Responsabile del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al Responsabile del Servizio o al responsabile del procedimento, se individuato in persona diversa dal responsabile del servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore, se nominato, oppure dal Segretario comunale e dagli organi collegiali.

5. Il Regolamento di Organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II - ORGANI DI GESTIONE

Articolo 48 - I Responsabili dei servizi

1. Lo svolgimento dell'azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi politico-amministrativi del Comune; dalla conseguente funzione gestionale, che spetta ai Responsabili dei servizi. Il primo consiste nella definizione degli obiettivi e dei programmi, nella adozione dei provvedimenti a contenuto politico-amministrativo discrezionale e nella emanazione delle direttive per la loro attuazione nonché nell'esercizio delle verifiche sull'adeguatezza delle azioni e dei risultati conseguiti; la seconda si esplica nella attività finanziaria, tecnica ed amministrativa

complessivamente necessaria per la realizzazione delle scelte compiute dai predetti organi politico-amministrativi.

2. I Responsabili dei servizi rispondono del funzionamento delle strutture loro affidate e dell'assolvimento delle funzioni, nell'ambito degli incarichi loro affidati; la responsabilità del servizio è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

3. I Responsabili dei servizi devono partecipare alle sedute degli Organi Collegiali dell'Ente, qualora ciò venga loro richiesto.

4. Ai Responsabili dei servizi spettano le competenze inerenti all'attività amministrativa interna, attribuita ad essi dalla Legge o dal presente Statuto o dai Regolamenti. In particolare sono tenuti ad esprimere pareri motivati sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'Articolo 53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e di dare attuazione ai provvedimenti adottati dagli Organi politico-amministrativi.

5. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'Articolo 51, III comma, della legge 142/90 e dall'Articolo 17 del D. L. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; spetta ai Responsabili dei servizi svolgere compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici. In particolare, sono di competenza dei Responsabili dei servizi:

- a) la presidenza delle Commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
- c) la determinazione a contrattare e la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo. Ai Responsabili dei servizi spetta altresì adottare gli atti di annullamento d'ufficio, revoca, decadenza, ritiro dei suddetti provvedimenti di loro competenza;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- h) i provvedimenti cautelari e definitivi conseguenti all'accertamento di infrazioni amministrative, le diffide e gli ordini di sospensione o cessazione di attività abusive, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie, incluse quelle previste dalla legge 24. 11. 81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) le erogazioni assistenziali e le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Comunale conformemente all'Articolo 12 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la

liquidazione delle rette dovute dal Comune in base alle vigenti norme, in relazione al ricovero di minori o anziani in strutture assistenziali;

- j) ogni altro atto attribuito dalle norme vigenti o delegato dal Sindaco in base ai Regolamenti comunali.

6. Ai fini dell'adozione degli atti suddetti è competente il Responsabile del servizio preposto alla struttura comunale cui è inerente, per materia, l'atto da compiere ove non siano espressamente attribuiti dalla Legge, al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco. Nel caso di atto o categoria di atti che possano riguardare più Responsabili dei servizi, l'assunzione dell'atto spetta al Responsabile del servizio preposto alla struttura che svolge un ruolo prevalente nell'istruttoria rispetto a quelle pratiche. Il responsabile del servizio, ai sensi dell'Articolo 4 della legge 7. 8. 90, n. 241, può individuare, nell'ambito del proprio settore di competenza, per singoli procedimenti, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

7. L'affidamento degli incarichi di direzione e di responsabilità di Uffici tiene conto sia dei titoli formali sia delle effettive capacità gestionali dimostrate e dei risultati conseguiti in incarichi analoghi.

Articolo 49 - Conferenza dei Responsabili dei servizi

1. E' costituita presso il Comune di Tavazzano con Villavesco la Conferenza dei Responsabili dei servizi, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intersettoriale sia dei processi formativi dei programmi secondo gli indirizzi dell'Ente, sia delle relative proposte definitive, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.

2. La Conferenza nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Responsabili dei servizi di Divisione e dal Segretario comunale, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori, secondo le modalità contenute nel Regolamento, e disciplina altresì l'organizzazione interna dei lavori della Conferenza, ne determina le competenze ed i casi in cui ne sia richiesto il parere.

Articolo 50 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale ovvero conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Articolo 51 - Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. I Responsabili dei servizi rispondono al Direttore Generale circa il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, ad eccezione del Segretario comunale.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta nominato il Direttore Generale con le modalità di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 52 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione

1. L'Amministrazione Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, può decidere al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La copertura di posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 53 - Collaborazione Esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore a quella prevista dal programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 54 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alla dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui

all'Articolo 45 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 55 - Avvocatura Comunale

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione dell'ufficio di avvocatura comunale al quale affidare oltre ai normali compiti di consulenza extragiudiziale, quello di patrocinare il comune e di curarne gli interessi anche in sede giudiziale.

2. Il responsabile dell'ufficio legale è il Segretario Comunale, che assume pertanto anche la qualità di Avvocato Civico, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di tale funzione.

3. Il Comune promuove la gestione in forma associata delle funzioni assegnate all'avvocatura comunale stipulando con altri enti, ai sensi dell'Articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, apposita convenzione.

CAPO III -SEGRETERIA COMUNALE

Articolo 56 - Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale dipendente da apposita Agenzia con personalità giuridica. Egli deve operare affinché l'attività del governo dell'Ente sia improntata al rispetto di un principio di legalità, inteso non in senso formalistico ma in senso sostanziale, in relazione alla complessiva attività dell'Ente.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale, nel rispetto delle specifiche competenze di direzione degli uffici e servizi e di gestione loro riconosciute dalla legge, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare sia la correttezza amministrativa dei compiti svolti dai Responsabili dei servizi stessi, sia l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente.

6. Il Segretario comunale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e può prendere la parola esclusivamente su questioni riguardanti la legittimità delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio stesso; rimane salvo in ogni caso il suo diritto di far risultare a verbale il proprio parere al riguardo.

7. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di

ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

8. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

9. Egli presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

10. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

11. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) interviene nei casi di accertata inerzia, inefficienza o inefficacia dell'attività svolta dai Responsabili dei servizi o dal personale assegnato agli uffici o servizi da loro diretti, adottando i provvedimenti necessari, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei Responsabili dei servizi, riferendone al Sindaco.
- b) stabilisce i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti connessi all'istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni svolti dai Settori e dai servizi competenti, secondo le modalità contenute del Regolamento.
- c) cura la raccolta e la conservazione dei verbali della Giunta e del Consiglio e provvede agli adempimenti relativi alla pubblicazione, sottoponendo al controllo le deliberazioni, ove prescritto dalla legge.

12. Presiede il Nucleo di valutazione e le Commissioni di concorso, sempre che non sia stato nominato il Direttore Generale, nel rispetto delle norme contenute nell'apposito Regolamento.

13. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

14. Per lo svolgimento delle funzioni a lui attribuite, il Segretario comunale si avvale di un apposito Servizio di segreteria, su cui esercita la propria supervisione rimanendone affidata la direzione operativa al Vice Segretario comunale, se nominato.

Articolo 57 - Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o di vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.

3. Al Vice Segretario comunale oltre alla responsabilità di almeno un servizio del Comune, è

attribuita la direzione operativa dei servizi e degli uffici di segreteria posti al di fuori dei settori dell'Ente, costituiti in area funzionale, sotto la supervisione del Segretario comunale. Per l'esercizio di tali specifiche funzioni egli viene equiparato ai Responsabili dei servizi di massimo livello del Comune.

4. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario comunale e del Vice Segretario comunale, la Giunta Comunale può attribuire l'incarico delle funzioni di Vice Segretario comunale, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'Ufficio di Segreteria, ad uno dei Responsabili dei servizi in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nel limite del possibile, all'anzianità di servizio; l'incarico non dà diritto ad alcuna particolare indennità.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 58 - Potestà impositiva

1. Il Comune ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, che esercita in un'ottica di giustizia e di equità sociale, e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. I servizi pubblici indispensabili sono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.

4. Il Comune introita le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell'utente.

5. Il Comune potrà far ricorso anche a prestiti obbligazionari o ad altre forme di finanziamento per la realizzazione di specifiche opere di interesse pubblico.

Articolo 59 - Bilancio e Conto Consuntivo

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo

2. Il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficienza e all'efficacia dell'azione del Comune.

Articolo 60 - Definizione degli obiettivi

1. La definizione degli obiettivi perseguiti dai Servizi specifica in termini gestionali le finalità politiche espresse dagli Organi dell'amministrazione.

2. Gli obiettivi gestionali assegnati ai servizi vengono adottati dalla Giunta, sentiti i Responsabili dei servizi interessati, in ordine alla realizzabilità degli

stessi e alle effettive condizioni organizzative e gestionali delle Divisioni.

3. Gli obiettivi assegnati ai servizi devono essere misurabili.

Articolo 61 - Controllo di gestione

1. Le norme contenute nel Regolamento di Contabilità definiscono le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione per permettere la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi.

2. In particolare il Regolamento dovrà attenersi alle seguenti finalità fondamentali:

- a) supportare i Servizi singolarmente intesi e l'amministrazione nel suo complesso, nella realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi assegnati;
- b) migliorare il processo decisionale e gestionale dell'Amministrazione attraverso un confronto ragionato e continuo sugli scostamenti osservati tra obiettivi e risultati e sulle cause che sono all'origine degli scostamenti medesimi;
- c) specificare le responsabilità gestionali istituite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo indicazioni sull'attività dei Responsabili dei servizi, al fine di una loro corretta e oggettiva valutazione;
- d) costituire un terreno oggettivo di confronto tra Organi politici ed Organi di gestione.

Articolo 62 - Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Le proposte inerenti alla elezione a revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione. Egli dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile salvo inadempienza. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. In caso di cessazione di incarico, per qualsiasi causa, il consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo revisore entro trenta giorni. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge e con la diligenza del mandatario.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dei Conti collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili ed esprimendo pareri preventivi in ordine agli

aspetti economico-finanziari della gestione dell'ente; verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili e dei fatti gestionali attraverso la visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali; presenta al Consiglio ogni volta lo ritenga necessario, una relazione contenente i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione; il Revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi dallo stesso mossi all'operato dell'amministrazione.

5. Il Revisore dei Conti provvede altresì, con l'ausilio del servizio finanziario, all'attività di riscontro della regolarità amministrativo-contabile di cui all'Articolo 1, comma 1, lett. a) del D. R. P. 268/96, nonché, secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, alle verifiche di cassa.

Articolo 63 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

2. Il Servizio è affidato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica ad un soggetto scelto tra quelli indicati dalla legge.

3. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione approvata dal consiglio Comunale.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI

Articolo 64 - Organizzazioni e associazioni

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.

2. Assicura l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che abbiano come finalità l'assistenza alle persone bisognose, l'educazione dei giovani, la difesa dell'ambiente e delle tradizioni culturali, la promozione turistica, la pratica dello sport e ogni altra finalità socialmente rilevante.

3. Le modalità di accesso, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, sono rimesse al Regolamento.

4. Il Comune può concedere alle organizzazioni e alle associazioni che non perseguono scopi di lucro sussidi e contributi sulla base di un programma delle attività, accompagnato da un preventivo di spesa secondo le modalità indicate nel Regolamento.

5. Nel Regolamento sulla partecipazione e il decentramento saranno individuate le forme di

collaborazione delle Associazioni sulle scelte amministrative più importanti.

Articolo 65 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

Articolo 66 - Istanze dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. Lo stesso diritto è riconosciuto anche agli stranieri aventi la residenza sul territorio del Comune.

3. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione, se rivolte alla giunta o al Sindaco, e non oltre sessanta giorni se dirette al Consiglio Comunale.

Articolo 67 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle Aziende Speciali del Comune e dei gestori di pubblici servizi comunali.

3. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Articolo 68 - Ufficio Relazioni con il Pubblico.

1. Al fine di consentire ai cittadini singoli o associati l'effettivo esercizio di diritti, poteri e facoltà di partecipazione e di informazione previsti dallo Statuto, il Comune di Tavazzano con Villavesco istituisce un apposito Ufficio di assistenza, consulenza e informazione relativa all'attività dell'Ente.

2. Il Comune di Tavazzano con Villavesco assicura a detto Ufficio una sede idonea e le dotazioni di personale e strumenti adeguati al suo buon funzionamento.

CAPO II - REFERENDUM

Articolo 69 - Richiesta

1. E' indetto referendum consultivo quando lo richieda almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 70 - Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, che deve riguardare materia di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di Bilancio, di Conto Consuntivo, di tributi locali e di tariffe. E' altresì inammissibile il referendum su questioni riguardanti le persone.

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quattro anni.

4. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio Comunale.

5. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso ad un comitato tecnico definito da apposito Regolamento.

Articolo 71 - Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare, con la maggioranza dei due terzi, rispettivamente, dei consiglieri comunali o degli assessori, apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all'orientamento espresso dai proponenti.

Articolo 72 - Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal Regolamento. In ogni caso il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto di interesse comunale o provinciale

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 73 - Principi generali

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale segnalando, a seguito di istanze e petizioni dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale, nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 74 - Nomina

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dal suo insediamento con il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, tra gli estranei al Consiglio e alla Giunta, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e provvisti di adeguata esperienza giuridico - amministrativa.

2. Non possono ricoprire l'ufficio di Difensore Civico:

- a) coloro che versano nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale e coloro che hanno amministrato il Comune nell'ultimo mandato elettorale;
- b) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei Revisori dei Conti, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi e qualifiche immediatamente inferiori ai Responsabili dei servizi nonché degli amministratori;
- c) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, i condannati a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 75 - Giuramento

1. Il Difensore Civico presta giuramento davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale".

Articolo 76 - Decadenza e revoca

1. Il venir meno dei requisiti di cui all'Articolo 74 comporta la decadenza del Difensore Civico, che viene pronunciata dal Consiglio Comunale con procedura d'urgenza su richiesta di almeno un consigliere comunale.

2. Il Consiglio Comunale revoca d'ufficio il Difensore Civico, nei casi di grave inadempienza ai doveri di ufficio, con deliberazione adeguatamente motivata, adottata con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 77 - Durata in carica

1. Il Difensore Civico dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto; esercita comunque le sue funzioni fino all'elezione del nuovo difensore civico ed è rieleggibile soltanto una volta.

Articolo 78 - Mezzi e personale

1. L'Amministrazione Comunale provvede a dotare l'ufficio del Difensore Civico di locali, mezzi e personale adeguati alle funzioni d'istituto.

Articolo 79 - Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico ha la possibilità di accedere a tutti gli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei concessionari dei servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, allo scopo di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso. A tal fine può interloquire direttamente con i responsabili del servizio e richiedere atti e notizie, senza che gli si possa opporre il segreto d'ufficio. Egli è comunque tenuto, nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento, a

rispettare il segreto nei rapporti con l'esterno nonché la legge sulla privacy.

2. Comunica per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.

3. Sollecita gli organi comunali a provvedere entro termini definiti.

4. Formula, anche di propria iniziativa, pareri al consiglio, alla Giunta e al Sindaco, nonché alle aziende speciali e alle istituzioni, che hanno l'obbligo di esprimere una specifica motivazione, qualora ritengano di disattenderne il parere.

5. Interviene, per il tramite del Sindaco, nei confronti dei responsabili dei servizi che, pur sollecitati, omettano, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio.

6. Invita l'Amministrazione Comunale a riesaminare e modificare gli atti emanati, ove riscontri irregolarità, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela.

7. Riferisce all'autorità giudiziaria, quando ne abbia l'obbligo per legge.

Articolo 80 - Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando suggerimenti per la loro eliminazione nonché proposte per migliorare il buon andamento dei servizi.

2. Per casi ritenuti di particolare urgenza il Difensore Civico può presentare relazioni mirate al Consiglio Comunale al di fuori dei termini previsti dal primo comma.

3. La relazione annuale è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e depositata negli uffici di segreteria, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

CAPO IV - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art 81 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Le modalità di elezione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Articolo 82 - Consulte

1. Il Consiglio Comunale, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi, istituisce consulte composte da Consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni.

2. Il Regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione e il funzionamento delle Consulte.

Articolo 83 - Assemblee dei cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla Costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.

2. Per le attività di cui al precedente comma, in caso di necessità, l'amministrazione comunale potrà porre a disposizione strutture e spazi pubblici precisando, con apposito regolamento o eventuale apposito provvedimento, le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali canoni o rimborsi di spese sostenute dal Comune.

3. Il Sindaco, a nome della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o per propria iniziativa, convoca assemblee di cittadini, se del caso suddivisi in categorie e gruppi, per la formazione di comitati e commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi e consuntivi.

4. Tali riunioni dovranno essere convocate in preparazione a decisioni consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali, bilanci di previsione, progetti di opere pubbliche e private che per la loro rilevanza sociale interessino l'intero territorio.

5. Sarà disposta la consultazione dei cittadini nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, anche sulla composizione di commissioni, per specifici argomenti o problemi. In tal caso le commissioni saranno consultate ogni qualvolta sarà previsto dai regolamenti o in preparazione di atti programmatici annuali o pluriennali.

TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.

Articolo 84 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali ed i Comuni vicini, anche attraverso la costituzione dell'Unione dei Comuni.

Articolo 85 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Il Comune può stipulare con associazioni e società cooperative convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 86 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'Articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'Articolo 24 della legge 1990, n. 142, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Articolo 87 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'Articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VIII - SERVIZI

Articolo 88 - Forme di Gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di particolari caratteristiche;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in

relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Spetta al Consiglio Comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio, tenendo conto degli obiettivi di qualità, di economicità e di efficienza.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell'utenza attraverso manifesti murali.

Articolo 89 - Aziende

1. L'Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune, provvisto di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 90 - Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Articolo 91 - Criteri di Gestione

1. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

2. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 92 - Organi delle aziende ed istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2. Organi dell'istituzione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione, formato da due componenti e dal Presidente;
- b) i componenti, di cui uno deve rappresentare le minoranze, sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori del proprio ambito, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale e competenza in materia;
- c) il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e deve possedere gli stessi requisiti di cui alla lettera b);
- d) il Direttore, nominato dalla Giunta Comunale fra persone aventi i requisiti di cui alla lettera b), ha la responsabilità gestionale e svolge le funzioni di segreteria; può essere assunto mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato a tempo determinato e con contratto professionale; l'incarico può anche essere attribuito, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, a personale dipendente ritenuto in possesso di particolare competenza in materia e si dichiara disponibile.

3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi,

approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed i progetti per interventi in conto capitale ed inoltre a provvedere alla copertura dei costi sociali secondo le modalità previste dall'apposito statuto.

Articolo 93 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Articolo 94 - Relazione della Giunta al Consiglio

1. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'attività del Consorzio, delle aziende, delle istituzioni e delle società eventualmente costituite in applicazione della legge e del presente Statuto ed operanti sul territorio del Comune.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE ED ATTUATIVE

Articolo 95 - Attuazione dello Statuto

1. Gli organi del Comune, ciascuno per la parte di sua competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme del presente Statuto, mediante l'adozione di appositi Regolamenti.

Articolo 96 - Revisione dello Statuto

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il presente.

Articolo 97 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 98 - Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed inviato al

Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Dopo l'entrata in vigore, lo Statuto sarà tenuto permanentemente in libera visione al pubblico all'ingresso dell'ufficio del Sindaco e nella sala del Consiglio Comunale in occasione delle sue adunanze.

Articolo 99 - Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto restano in vigore i Regolamenti adottati secondo la precedente legislazione e il precedente Statuto, in quanto

compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente Statuto.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI	1
<i>Articolo 1 - Autonomia.....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 - Finalità</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 - Programmazione ed informazione</i>	<i>1</i>
TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE	2
<i>Articolo 4 - Stemma e gonfalone.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 - Territorio</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 6 - Sede comunale</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 7 - Albo Pretorio</i>	<i>2</i>
TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE.....	2
CAPO I - ORGANI	2
<i>Articolo 8 - Generalità</i>	<i>2</i>
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	2
<i>Articolo 9 - Composizione, elezione e decadenza</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 10 - Durata in carica</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 11 - Prima seduta</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 12 - Presidenza del Consiglio comunale</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 13 - Riunioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 14 - Consiglieri Comunali</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 15 - Cessazione della carica di Consigliere</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 16 - Surrogazione e supplenza dei Consiglieri</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 17 - Il Consiglio Comunale.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 18 - Le competenze del Consiglio Comunale.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 19 - Pareri obbligatori.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 20 - Gruppi Consiliari</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 21 - Conferenza dei Capi Gruppo</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 22 - Commissioni Consiliari Permanenti</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 23 - Commissioni Speciali</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 24 - Esercizio della Potestà regolamentare</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 25 - Il Regolamento del Consiglio Comunale</i>	<i>5</i>
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE.....	6
<i>Articolo 26 - Giunta Comunale</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 27 - Composizione e Presidenza.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 28 - Nomina degli Assessori e del Vice Sindaco</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 29 - Assessori</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 30 - Vice Sindaco</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 31 - Attribuzioni agli Assessori.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 32 - Funzionamento della Giunta.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 33 - Competenza della Giunta</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 34 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 35 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta</i>	<i>7</i>
CAPO IV - IL SINDACO	7
<i>Articolo 36 - Elezione.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 37 - Linee programmatiche del mandato</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 38 - Attribuzioni di Amministrazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 39 - Attribuzioni di Vigilanza</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 40 - Attribuzioni di Organizzazione</i>	<i>8</i>
CAPO V - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.....	8
<i>Articolo 41 - Mozione di sfiducia</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 42 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 43 - Revoca e decadenza degli Assessori</i>	<i>8</i>
TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE.....	8
CAPO I - UFFICI.....	8
<i>Articolo 44 - Principi Strutturali ed Organizzativi</i>	<i>8</i>

Articolo 45 - Organizzazione degli Uffici e del Personale	9
Articolo 46 - Regolamenti degli Uffici e dei Servizi	9
Articolo 47 - Diritti e doveri dei dipendenti	9
CAPO II - ORGANI DI GESTIONE.....	9
Articolo 48 - I Responsabili dei servizi	9
Articolo 49 - Conferenza dei Responsabili dei servizi.....	10
Articolo 50 - Direttore Generale.....	10
Articolo 51 - Compiti del Direttore Generale	10
Articolo 52 - Incarichi Dirigenziali e di alta specializzazione	11
Articolo 53 - Collaborazione Esterne.....	11
Articolo 54 - Ufficio di indirizzo e di controllo.....	11
Articolo 55 - Avvocatura Comunale.....	11
CAPO III -SEGRETERIA COMUNALE	11
Articolo 56 - Segretario comunale	11
Articolo 57 - Vice Segretario comunale	12
TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ.....	12
Articolo 58 - Potestà impositiva	12
Articolo 59 - Bilancio e Conto Consuntivo.....	12
Articolo 60 - Definizione degli obiettivi	12
Articolo 61 - Controllo di gestione	13
Articolo 62 - Revisore del Conto.....	13
Articolo 63 - Tesoreria	13
TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	13
CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI.....	13
Articolo 64 - Organizzazioni e associazioni	13
Articolo 65 - Partecipazione al procedimento amministrativo	14
Articolo 66 - Istanze dei cittadini	14
Articolo 67 - Diritto di accesso	14
Articolo 68 - Ufficio Relazioni con il Pubblico.	14
CAPO II - REFERENDUM.....	14
Articolo 69 - Richiesta	14
Articolo 70 - Ammissibilità e proponibilità	14
Articolo 71 - Effetti del referendum	14
Articolo 72 - Svolgimento.....	14
CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO.....	14
Articolo 73 - Principi generali	14
Articolo 74 - Nomina.....	14
Articolo 75 - Giuramento	15
Articolo 76 - Decadenza e revoca.....	15
Articolo 77 - Durata in carica	15
Articolo 78 - Mezzi e personale	15
Articolo 79 - Prerogative e funzioni	15
Articolo 80 - Rapporti con il Consiglio.....	15
CAPO IV - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE	15
Art 81 - Consiglio Comunale dei Ragazzi	15
Articolo 82 - Consulte	15
Articolo 83 - Assemblee dei cittadini	15
TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.	16
Articolo 84 - Organizzazione sovracomunale.....	16
Articolo 85 - Convenzioni	16
Articolo 86 - Consorzi	16
Articolo 87 - Accordi di programma.....	16
TITOLO VIII - SERVIZI.....	16
Articolo 88 - Forme di Gestione.....	16

<i>Articolo 89 - Aziende</i>	17
<i>Articolo 90 - Istituzioni</i>	17
<i>Articolo 91 - Criteri di Gestione</i>	17
<i>Articolo 92 - Organi delle aziende ed istituzioni</i>	17
<i>Articolo 93 - Società a prevalente capitale pubblico locale</i>	17
<i>Articolo 94 - Relazione della Giunta al Consiglio</i>	17
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE ED ATTUATIVE	17
<i>Articolo 95 - Attuazione dello Statuto</i>	17
<i>Articolo 96 - Revisione dello Statuto</i>	17
<i>Articolo 97 - Entrata in vigore dello Statuto</i>	17
<i>Articolo 98 - Pubblicità dello Statuto</i>	17
<i>Articolo 99 - Disciplina transitoria</i>	18